

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 22 agosto 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA							
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60			
	» semestrale	50		» semestrale	100		» semestrale	30	All'Estero	» semestrale	60
	» trimestrale	25		» trimestrale	50		» trimestrale	15	» trimestrale	30	
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4		Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	{	Abbonamento annuo . . . L. 50 -	All'Estero	{	Abbonamento annuo . . . L. 100 -
		Un fascicolo - Prezzi vari.			Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni", della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 maggio 1942-XX, n. 889.

Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti Pag. 3441

LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 890.

Sistemazione amministrativa dei centri rurali costruiti in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano Pag. 3442

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 891.

Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma e in Tirana il 27 novembre 1941-XX e 5 gennaio 1942-XX col quale si modificano gli articoli 17 e 18 della Convenzione tecnico-doganale italo-albanese del 28 maggio 1939-XVII. Pag. 3443

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 892.

Approvazione dell'Accordo stipulato nella Città del Vaticano fra la Santa Sede e il Governo Italiano il 14 marzo 1942-XX inteso a prorogare il termine stabilito dall'art. 29, lettera f), del Concordato dell'11 febbraio 1929-VII. Pag. 3445

LEGGE 24 luglio 1942-XX, n. 893.

Norme integrative alla legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1021, relativa alla costituzione dell'E.N.I.T.E.A. Pag. 3446

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1942-XX, n. 894.

Anticipi su cedole del Prestito estero del Regno d'Italia 7 per cento in dollari Pag. 3446

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 luglio 1942-XX.

Mobilizzazione civile dei Magazzini comunali di Piacenza. Pag. 3446

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1942-XX.

Sessione di novembre 1942 per la nomina a revisore dei conti Pag. 3447

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pola. Pag. 3447

Ministero delle finanze:

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Estrazione di cartelle 3,75 % ordinario di Credito comunale e provinciale Pag. 3447

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie di Credito comunale e provinciale Pag. 3448

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico. Pag. 3448

Media dei cambi e dei titoli Pag. 3448

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 maggio 1942-XX, n. 889.

Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono istituiti e riconosciuti come Enti morali, con sede in Roma, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti e la Federazione nazionale degli Istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti.

Art. 2.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti ha per iscopo:

1) di preparare ed avviare i sordomuti alla vita sociale, mettendoli in grado di partecipare all'attività intellettuale e produttiva della Nazione;

- 2) di agevolare il loro collocamento al lavoro;
- 3) di preparare e completare la loro educazione post-scolastica;
- 4) di promuoverne la tutela civile e professionale, salvo la competenza delle Associazioni sindacali per ciò che concerne la tutela e l'assistenza dei sordomuti in quanto appartenenti ad una categoria produttiva;
- 5) di migliorarne, nel periodo post-scolastico, l'attitudine e la capacità alle varie attività professionali;
- 6) di associarli per l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico, confacenti alla loro capacità ed ai loro bisogni;
- 7) di promuovere il coordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a favore dei sordomuti.

Art. 3.

La Federazione nazionale degli Istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti ha per iscopo:

- 1) di promuovere lo studio del problema dell'educazione dei sordomuti su basi scientifiche e pratiche;
- 2) di promuovere la diffusione dell'istruzione dei sordomuti anche nel campo professionale e tecnico;
- 3) di promuovere e incoraggiare lo studio e la costruzione di materiale didattico e di strumenti per l'istruzione dei sordomuti;
- 4) di promuovere il coordinamento delle istituzioni federate;
- 5) di promuovere, da parte dei competenti organi statali, provvedimenti in favore delle istituzioni scolastiche per sordomuti;
- 6) di collaborare con l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti nel raggiungimento della sistemazione sociale e lavorativa dei sordomuti stessi.

Art. 4.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno.

La Federazione nazionale degli Istituti per l'educazione e l'istruzione dei sordomuti è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Con Regi decreti da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta, rispettivamente del Ministro per l'interno e del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme intese a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento di ciascuno dei due Enti, nonchè l'ordinamento del personale relativo.

Art. 5.

Le società, le istituzioni e le opere a favore dei sordomuti e dei sordoparlanti, comunque costituite, e da chiunque fondate e gestite, anche se giuridicamente riconosciute, che non abbiano la natura giuridica di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di istituti scolastici, e che si propongano la protezione e l'assistenza dei detti minorati nel periodo post-scolastico, sono soppresse e il loro patrimonio è devoluto all'Ente nazionale quando abbiano scopi di assistenza e alla Federazione nazionale quando abbiano per iscopo l'istruzione e l'educazione dei sordomuti, ferma restandone, in entrambi i casi, la destinazione a favore di coloro che, secondo gli attuali ordinamenti, ne sono i beneficiari.

Art. 6.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti adulti provvede al raggiungimento dei suoi scopi:

- 1) con il patrimonio delle società, istituzioni ed opere soppresse ai sensi dell'art. 5;
- 2) con il contributo delle istituzioni pubbliche aventi per fine l'assistenza dei sordomuti, nella misura che sarà stabilita annualmente dal Ministero dell'interno;
- 3) con le rendite delle attività patrimoniali provenienti da lasciti, donazioni e oblazioni o sovvenzioni, disposte a favore dell'Ente;
- 4) con i beni che potranno pervenirgli in esecuzione di riforme di istituti pubblici costituiti a favore dei sordomuti;
- 5) con le contribuzioni dei soci;
- 6) con le altre eventuali entrate straordinarie.

Le disposizioni testamentarie a favore dei sordomuti, espresse genericamente, senza che si determini l'uso ovvero l'Ente o Istituto a cui beneficio sono devolute, si intendono fatte a favore dell'Ente nazionale per i sordomuti.

Art. 7.

La Federazione nazionale degli Istituti di educazione e di istruzione dei sordomuti provvede al raggiungimento dei suoi scopi:

- 1) con il patrimonio delle società, istituzioni ed opere soppresse ai sensi dell'art. 5;
- 2) con il contributo delle istituzioni aventi per fine l'educazione e l'istruzione dei sordomuti, nella misura che sarà annualmente stabilita dal Ministero dell'educazione nazionale;
- 3) con le contribuzioni dei soci;
- 4) con le rendite di attività patrimoniali provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni e sovvenzioni disposte a favore della Federazione;
- 5) con altre eventuali entrate straordinarie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL —
GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 8 giugno 1942-XX, n. 890.

Sistemazione amministrativa dei centri rurali costruiti in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, sulla colonizzazione del latifondo siciliano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli edifici ed impianti destinati a servizi di competenza comunale, costruiti a spese dello Stato nei centri rurali sorti nelle zone del latifondo siciliano, colonizzate in attuazione della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, saranno trasferiti gratuitamente in proprietà ai Comuni col vincolo della destinazione perpetua ad uso di pubblica utilità.

Art. 2.

Per i centri rurali di cui all'articolo precedente è obbligatoria la nomina di un delegato podestarile, da scegliersi fra persone che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a consultore.

Art. 3.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'Interno, potrà essere provveduto, in dipendenza della colonizzazione del latifondo siciliano, a modificazioni delle circoscrizioni comunali, anche all'infuori dei casi preveduti negli articoli 30 a 34 della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934-XII, n. 383, e senza la osservanza della procedura prescritta dagli articoli medesimi e dal successivo art. 35.

Con i provvedimenti preveduti dal presente articolo potranno essere anche disposti, ove occorra, spostamenti territoriali tra comuni appartenenti a provincie diverse.

Art. 4.

Fino a tutto l'esercizio finanziario 1943-44, l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano è autorizzato a concedere ai comuni che, per l'amministrazione dei centri rurali di cui all'art. 1 e per l'organizzazione ed il funzionamento dei locali servizi pubblici, debbano assumere nuove o maggiori spese a carico dei loro bilanci, anticipazioni per porli in grado di far fronte alle spese medesime.

Le deliberazioni delle Amministrazioni comunali, riguardanti tali spese e la contrattazione delle anticipazioni, dovranno riportare l'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale.

Decorso il periodo di cui al primo comma del presente articolo, le condizioni e le modalità per il rimborso delle anticipazioni saranno stabilite, su richiesta dell'Ente di colonizzazione, con decreto del Ministro per l'Interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Alle riunioni della Commissione, in cui saranno trattati gli affari contemplati nel presente articolo, parteciperà, con voto deliberativo, il direttore generale della Bonifica e della colonizzazione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste o un funzionario da lui delegato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PARESCHI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 891.

Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma e in Tirana il 27 novembre 1941-XX e 5 gennaio 1942-XX col quale si modificano gli articoli 17 e 18 della Convenzione tecnico-doganale italo-albanese del 28 maggio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note, effettuato in Roma e in Tirana il 27 novembre 1941-XX e 5 gennaio 1942-XX, col quale si modificano gli articoli 17 e 18 della Convenzione tecnico-doganale italo-albanese del 28 maggio 1939-XVII.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL
— RICCARDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Il Ministro italiano per le finanze
Al Ministro albanese per le finanze

Roma, 27 novembre 1941-XX

Eccellenza,

Con l'art. 17 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII, si è stabilito che il personale delle dogane albanesi passa alla dipendenza dell'Amministrazione doganale italiana per la durata della Unione, conservando l'attuale trattamento giuridico ed economico.

Premesso che lo stato giuridico, economico e gerarchico del personale civile albanese è stato disciplinato in modo completo ed uniforme con il decreto Luogotenenziale n. 105 del 3 aprile 1940-XVIII, la disposizione suindicata immobilizza il personale albanese passato alla dipendenza dell'Amministrazione italiana in una situazione da ritenersi transitoria.

Poichè è nelle intenzioni del R. Governo italiano che al personale albanese passato alle sue dipendenze sia

fatto in ogni tempo un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello del personale di pari grado e categoria in servizio presso le Amministrazioni albanesi, ho l'onore di proporVi, a nome del mio Governo, di modificare come appresso il citato art. 17, primo comma, della Convenzione tecnico-doganale del 28 maggio 1939-XVII e, conseguentemente, anche il secondo comma del successivo art. 18.

Art. 17 (primo comma):

« Il personale che presta servizio nelle dogane albanesi passa alle dipendenze dell'Amministrazione doganale italiana per la durata dell'Unione col trattamento giuridico ed economico stabilito rispettivamente per il personale direttivo, di concetto e d'ordine e per il personale subalterno dalle leggi albanesi sullo stato giuridico, economico e gerarchico degli impiegati civili dello Stato e dalle altre disposizioni emanate in Albania a modificazione, integrazione od a complemento delle leggi stesse ».

Art. 18 (secondo comma):

« Nel caso di infrazioni disciplinari l'Amministrazione dell'Unione applicherà al personale italiano ed albanese le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti ».

Per l'applicazione della Convenzione così modificata resta inteso:

1° Il trattamento previsto dagli ordinamenti albanesi per il personale direttivo spetterà esclusivamente agli impiegati forniti di laurea.

Peraltro, nella prima applicazione di detti ordinamenti, lo stesso trattamento sarà fatto agli impiegati che nelle dogane albanesi avevano qualifica di direttore alla data di attuazione dell'Unione doganale.

2° Fino a quando le leggi albanesi non avranno disciplinato anche il trattamento economico del personale subalterno, gli stipendi del personale subalterno albanese passato alla dipendenza dell'Amministrazione italiana saranno, a titolo provvisorio e salvo definitiva sistemazione sulla base degli ordinamenti albanesi, quelli previsti per i gradi 13°, 14° e 15° del Gruppo C del quadro di classificazione generale annesso al decreto Luogotenenziale n. 105 del 3 aprile 1940-XVIII.

3° E' confermata la disposizione del penultimo comma dell'Accordo concluso con lo scambio di note del 12 febbraio 1940-XVIII; pertanto le leggi albanesi sullo stato giuridico, economico e gerarchico degli impiegati civili dello Stato, ed ogni altra disposizione emanata in Albania a modificazione, integrazione od a complemento delle leggi stesse, saranno applicate agli impiegati albanesi, da parte dell'Amministrazione dell'Unione Doganale, con provvedimenti di carattere amministrativo.

4° Nella applicazione agli impiegati albanesi dell'Unione Doganale della legge albanese sullo stato giuridico, economico e gerarchico degli impiegati civili, le funzioni esecutive consultive disciplinari, giurisdizionali e di controllo, previste dalla legge stessa, sono esplicate dagli organi che in Italia sono investiti delle stesse funzioni per disposizione delle leggi italiane sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato.

Cradirò conoscere se il Vostro Governo conviene nelle proposte suindicate, nel qual caso l'Accordo s'intenderà senz'altro concluso, con effetto dal 1° luglio 1940-XVIII ».

Vogliate, Eccellenza, accogliere gli atti della mia più alta considerazione.

F.to THAON DI REVEL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro albanese per le finanze
Al Ministro italiano per le finanze

Tirana, 5 gennaio 1942-XX

Eccellenza,

Con la Vostra nota in data 27 novembre 1941-XX, mi avete comunicato quanto segue:

Con l'art. 17 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII, si è stabilito che il personale delle dogane albanesi passa alla dipendenza dell'Amministrazione doganale italiana per la durata della Unione, conservando l'attuale trattamento giuridico ed economico.

Premesso che lo stato giuridico, economico e gerarchico del personale civile albanese è stato disciplinato in modo completo ed uniforme con il decreto Luogotenenziale n. 105 del 3 aprile 1940-XVIII, la disposizione suindicata immobilizza il personale albanese passato alla dipendenza dell'Amministrazione italiana in una situazione da ritenersi transitoria.

Poichè è nelle intenzioni del R. Governo italiano che al personale albanese passato alle sue dipendenze sia fatto in ogni tempo un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello del personale di pari grado e categoria in servizio presso le Amministrazioni albanesi, ho l'onore di proporVi, a nome del mio Governo, di modificare come appresso il citato art. 17, primo comma, della Convenzione tecnico-doganale del 28 maggio 1939-XVII e, conseguentemente, anche il secondo comma del successivo art. 18.

Art. 17 (primo comma):

« Il personale che presta servizio nelle dogane albanesi passa alle dipendenze dell'Amministrazione doganale italiana per la durata dell'Unione col trattamento giuridico ed economico stabilito rispettivamente per il personale direttivo, di concetto e d'ordine e per il personale subalterno dalle leggi albanesi sullo stato giuridico, economico e gerarchico degli impiegati civili dello Stato e dalle altre disposizioni emanate in Albania a modificazione, integrazione od a complemento delle leggi stesse ».

Art. 18 (secondo comma):

« Nel caso di infrazioni disciplinari l'Amministrazione dell'Unione applicherà al personale italiano ed albanese le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti ».

Per l'applicazione della Convenzione così modificata resta inteso:

1° Il trattamento previsto dagli ordinamenti albanesi per il personale direttivo spetterà esclusivamente agli impiegati forniti di laurea.

Peraltro, nella prima applicazione di detti ordinamenti, lo stesso trattamento sarà fatto agli impiegati che nelle dogane albanesi avevano qualifica di direttore alla data di attuazione dell'Unione doganale.

2° Fino a quando le leggi albanesi non avranno disciplinato anche il trattamento economico del personale subalterno, gli stipendi del personale subalterno albanese passato alla dipendenza dell'Amministrazione italiana saranno, a titolo provvisorio e salvo definitiva sistemazione sulla base degli ordinamenti albanesi, quelli previsti per i gradi 13°, 14° e 15° del Gruppo C del quadro di classificazione generale annesso al decreto Luogotenenziale n. 105 del 3 aprile 1940-XVIII.

3° E' confermata la disposizione del penultimo comma dell'Accordo concluso con lo scambio di note del 12 febbraio 1940-XVIII; pertanto le leggi albanesi sullo stato giuridico, economico e gerarchico degli impiegati civili dello Stato, ed ogni altra disposizione emanata in Albania a modificazione, integrazione od a complemento delle leggi stesse, saranno applicate agli impiegati albanesi, da parte dell'Amministrazione dell'Unione Doganale, con provvedimenti di carattere amministrativo.

4° Nella applicazione agli impiegati albanesi dell'Unione Doganale della legge albanese sullo stato giuridico, economico e gerarchico degli impiegati civili, le funzioni esecutive consultive disciplinari, giurisdizionali e di controllo, previste dalla legge stessa, sono esplicate dagli organi che in Italia sono investiti delle stesse funzioni per disposizione delle leggi italiane sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato.

Gradirò conoscere se il Vostro Governo conviene nelle proposte suindicate, nel qual caso l'Accordo s'intenderà senz'altro concluso, con effetto dal 1° luglio 1940-XVIII ».

Il mio Governo mi incarica di comunicarVi quanto segue:

Poichè le variazioni da introdurre nella Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII mirano tutte indistintamente a conservare all'impiegato albanese il trattamento economico, giuridico e gerarchico contemplato dalle vigenti leggi albanesi, il Governo albanese aderisce pienamente a tutte le proposte fatte con la nota soprariportata, nella intesa che le modificazioni del primo comma dell'art. 17 e del secondo comma dell'art. 18 della citata Convenzione e le relative norme di applicazione abbiano effetto dal 1° luglio 1940-XVIII.

Vogliate, Eccellenza, accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

F.to SHUK GURAKUQI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 21 giugno 1942-XX, n. 892.

Approvazione dell'Accordo stipulato nella Città del Vaticano fra la Santa Sede e il Governo Italiano il 14 marzo 1942-XX inteso a prorogare il termine stabilito dall'art. 29, lettera f), del Concordato dell'11 febbraio 1929-VII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato nella Città del Vaticano, fra la Santa Sede ed il Governo Italiano, il 14 marzo 1942, inteso a prorogare il termine stabilito dall'art. 29, lettera f), del Concordato dell'11 febbraio 1929.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI
— DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Accordo fra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia per la proroga del termine stabilito dall'art. 29, lettera f), del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929.

La Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, venuti d'accordo nella determinazione di addivenire ad una ulteriore proroga del termine previsto dall'art. 29, lettera f), del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato dalle Alte Parti il 7 giugno dello stesso anno per il riconoscimento e il regolamento da parte dello Stato Italiano degli atti compiuti da Enti ecclesiastici o religiosi senza osservanza delle leggi civili, per dare così modo a quelli di tali Enti, che non abbiano da parte loro regolato atti del genere, di provvedere alla relativa sistemazione, hanno delegato rispettivamente:

La Santa Sede:

Sua Eminenza Rev.ma il Cardinale Luigi Maglione, Segretario di Stato di Sua Santità;

Il Governo del Regno d'Italia:

Sua Eccellenza il dott. Raffaele Guariglia, Regio ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, i quali dopo la verifica dei rispettivi Pieni Poteri hanno convenuto quanto segue:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia in data 11 febbraio 1929 e ratificato dalle Alte Parti contraenti il 7 giugno dello stesso anno, già prorogato, con gli Accordi del 6 settembre 1932, del 26 dicembre 1935 e del 6 agosto 1938 fino al 7 giugno 1941, viene prorogato di altri tre anni.

Tale proroga dovrà considerarsi come l'ultima e definitiva, nel termine della quale gli Enti sopra nominati dovranno provvedere alla regolarizzazione degli atti da essi compiuti senza osservanza delle leggi civili.

In fede di che, i Plenipotenziari anzidetti hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

Fatto nella Città del Vaticano, in doppio originale il 14 marzo 1942.

L. CARD. MAGLIONE

GUARIGLIA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LEGGE 24 luglio 1942-XX, n. 893.

Norme integrative alla legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1021, relativa alla costituzione dell'E.N.I.T.E.A.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per l'attuazione dell'iniziativa dell'E.N.I.T.E.A., è concesso all'Ente medesimo un contributo statale da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare, nella misura di lire 5 milioni all'anno negli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1944-45.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1942-XX, n. 894.

Anticipi su cedole del Prestito estero del Regno d'Italia 7 per cento in dollari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa coi Ministri per gli affari esteri e per gli scambi e le valute:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a corrispondere, a mezzo dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, anticipi su cedole del Prestito estero del Regno d'Italia 7 per cento in dollari, in ragione di lire 35 per ogni cedola da dollari 3,50.

Gli anticipi di cui al comma precedente potranno essere concessi solo su cedole relative a titoli appartenenti a persone non nemiche.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO
— RICCARDI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 32. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 luglio 1942-XX.

Mobilizzazione civile dei Magazzini comunali di Piacenza.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

I Magazzini comunali di Piacenza sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1942-XX
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 295. — L. ESEN
(3278)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1942-XX.

Sessione di novembre 1942 per la nomina a revisore dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517; il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228; l'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1938, n. 743, convertito con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 21, e l'art. 23 della legge 29 giugno 1939, n. 1054;

Decreta:

Art. 1.

Gli aspiranti alla nomina a revisori dei conti, i quali intendono che le loro domande siano esaminate dalla Commissione centrale preveduta nell'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, nella sessione di novembre 1942, dovranno presentarle entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nel ruolo dei revisori dei conti.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da lire otto, sono rivolte al Ministro per la grazia e giustizia e debbono essere corredate:

- a) della copia dell'atto di nascita;
- b) del certificato di cittadinanza italiana;
- c) del certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

I mutilati o invalidi di guerra non iscritti al Partito debbono documentare la loro qualità producendo il decreto di concessione della pensione di guerra o il certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di tali documenti la qualità di mutilato o invalido di guerra deve risultare da attestazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. L'attestazione medesima deve indicare i documenti in base ai quali è rilasciata ed essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta;

d) del certificato generale del casellario di data non anteriore di tre mesi a quella della presentazione della domanda;

e) dei titoli e documenti che l'aspirante produca per dimostrare di possedere i requisiti prescritti per la nomina a revisore dei conti a termini dell'art. 12, commi 2° e 3° del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

I documenti diretti a comprovare l'esercizio delle funzioni contemplate nel citato art. 12, debbono specificare la natura ed entità delle funzioni effettivamente esercitate, la data del loro inizio e della loro cessazione, nonché le variazioni del capitale delle società entro lo stesso periodo;

f) della ricevuta del versamento all'Erario della somma di L. 300, a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228.

Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale sul capo X, capitolo 120.

g) per gli aspiranti iscritti in un albo professionale, del certificato col quale il competente organo sindacale attesta l'attuale iscrizione nell'albo e l'anzianità d'iscrizione.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha la sua sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Non si tiene conto di quelli che sono irregolari.

Roma, addì 8 agosto 1942-XX

(3279)

p. Il Ministro: PUTZOLU

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pola

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 13 agosto 1942-XX il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Pola è stato sciolto ed il dott. Beniamino Bonferraro è stato nominato commissario dell'Ente.

(3257)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Estrazione di cartelle 3,75 % ordinarie di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 5 ottobre 1942-XX, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 4, si procederà alla 31ª estrazione, in conformità del piano sotto indicato, dei titoli comprendenti 2551 cartelle 3,75 % ordinarie di Credito comunale e provinciale, del capitale nominale complessivo di L. 2.551.000, per il rimborso dal 1° gennaio 1943-XXI

N. 861 unitari — Capitale nominale . . .	L. 861.000
» 180 quintupli — Capitale nominale . . .	» 900.000
» 79 decupli — Capitale nominale . . .	» 790.000

Titoli N. 1120 Capitale nominale . . . L. 2.551.000

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in un supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1942-XX

(3283)

Il direttore generale: BONANNI

MINISTERO DELLE FINANZEDIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA**Estrazione di cartelle 4,50 % ordinarie di Credito comunale e provinciale**

Si notifica che il giorno 20 ottobre 1942-XX, alle ore 9 in Roma, in una sala aperta al pubblico, in via Goito n. 4, avrà luogo l'estrazione annuale in conformità del piano sottoindicato, dei titoli comprendenti complessivamente 1814 cartelle 4,50 % ordinarie di Credito comunale e provinciale, emesse a seguito del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XV, n. 1900, per il rimborso dal 1° gennaio 1943-XXI.

Titoli 1ª emissione - 5ª estrazione

N. 12 unitari — Capitale nominale	L. 12.000
» 12 quintupli — Capitale nominale	» 60.000
» 12 decupli — Capitale nominale	» 120.000
» 11 ventupli — Capitale nominale	» 230.000
» 11 cinquantupli — Capitale nominale	» 550.000

Titoli N. 58 Capitale nominale L. 962.000

Titoli 2ª emissione - 4ª estrazione

N. 6 unitari — Capitale nominale	L. 6.000
» 4 quintupli — Capitale nominale	» 20.000
» 3 decupli — Capitale nominale	» 30.000
» 5 ventupli — Capitale nominale	» 100.000
» 3 cinquantupli — Capitale nominale	» 150.000

Titoli N. 21 Capitale nominale L. 306.000

Titoli 3ª emissione - 2ª estrazione

N. 4 unitari — Capitale nominale	L. 4.000
» 5 quintupli — Capitale nominale	» 25.000
» 4 decupli — Capitale nominale	» 40.000
» 3 ventupli — Capitale nominale	» 60.000
» 3 cinquantupli — Capitale nominale	» 150.000

Titoli N. 19 Capitale nominale L. 279.000

Titoli 4ª emissione - 1ª estrazione

N. 2 unitari — Capitale nominale	L. 2.000
» 3 quintupli — Capitale nominale	» 15.000
» 4 decupli — Capitale nominale	» 40.000
» 3 ventupli — Capitale nominale	» 60.000
» 3 cinquantupli — Capitale nominale	» 150.000

Titoli N. 15 Capitale nominale L. 267.000

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1942-XX

Il direttore generale: BONANNI

(3284)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 147.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906), n. 411368, di annue L. 45,50, intestato a Vitale Clotilde fu Israele vedova di Ghiron Abramo, domiciliato in Asti.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 598.

Roma, addì 16 aprile 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1622)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 agosto 1942-XX - N. 145

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	40,85	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canada (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6659	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8950	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,787
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67978
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,025
Id. 3,50 % (1902)	83,30
Id. 3 % lordo	65,275
Id. 5 % (1935)	95,90
Redimib. 3,50 % (1934)	85,775
Id. 5 % (1936)	97,55
Id. 4,75 % (1934)	495,80
Obblig. Venezia 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,125
Id. 4 % (15-12-43)	98,575
Id. 5 % (1944)	99,05
Id. 5 % (1949)	97,775
Id. 5 % (15-2-50)	97,50
Id. 5 % (15-9-50)	97,35
Id. 5 % (15-4-51)	97,475

LONGO LUIGI VITTORIO, direttore — GIOLITTI GIUSEPPE, direttore agg.

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.